

COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 29-02-2000

Oggetto :

Approvazione Regolamento per la applicazione dello accertamento con adesione ai Tributi Comunali.

L'anno DUEMILA il giorno VENTINOVE del mese di Febbraio alle ore 21:10 nell'aula consiliare del civico palazzo, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. Sindaco.

CONSIGLIERI

Cognome Nome

ANSALDI Geom.Marco	Presente
CALAMARI Danilo	Presente
DEL FREDO Marco	Presente
MESCHI Alvise	Presente
NARDI Giocondo	Presente
BERTOLINI Giocondo	Presente
GIUSTI Claudio	Presente
LAZZARI Gianfranco	Presente
ANSALDI M.Rita Agata	Presente
CARDINOTTI Augusto	Presente
BALLINI Giordano	Presente
FAINA Antonio Benvenuto	Presente
ANSALDI Giustina	Presente

e pertanto sono presenti Consiglieri N.13 ed assenti Consiglieri N.//

Presiede l'adunanza il Sig. ANSALDI Geom.Marco

Partecipa il Signor Francione Dr.Fernando Segretario Capo del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. ANSALDI Geom.Marco nella sua veste di Sindaco assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sig.:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

Delibera N. 2 del 29-02-2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione: Approvazione Regolamento per la applicazione dello accertamento con adesione ai Tributi Comunali.

Visto l'Art.52 del D.Lgs.n.446/97, che conferisce ai Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Visto il D.Lgs. 19/6/97 n.218 che stabilisce i criteri per l'applicazione dell'istituto di accertamento con adesione ai Tributi Comunali;

Vista la proposta del Funzionario responsabile dell'Imposta Com.le sugli Immobili;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la Legge 8/6/90 n.142 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 14 dell'Art.30 della Legge 23/12/99 n.488 il quale prevede che il termine per l'approvazione dei Regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del Bilancio e che ha effetto dal 1° Gennaio 2000;

Visti gli allegati pareri di cui all'Art.53 1° comma Legge 142/90;

D E L I B E R A

1) Di approvare, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, l'allegato "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI", che si compone di n.11 articoli, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del 1° Gennaio 2000 e verrà comunicato unitamente alla presente deliberazione al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, e sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione che precede;

Con voti unanimi resi nei modi di Legge dai n.13 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvarla nei termini sopra formulati.

COMUNE di VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AI TRIBUTI COMUNALI*

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C.


N. 2 DEL 29/02/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Francione



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fernando Francione", is written over the typed name of the Municipal Secretary.

11/07/2013
Gelli, Antonio



Art1 Principi generali

1. Il Comune di **Villa Basilica** nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art.2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti in materia di liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art.3 Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'Ufficio tributario Com.le, preposto alla funzione di accertamento.

Art.4 Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art.5

Procedimento di iniziativa dell'accertamento

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invio di cui all'art.4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di deferimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

V. 20/07/2011
Det. P. 20/07/2011



Art.7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito di contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art.8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi urbani (D.Lgs.507/93 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, elevabile a 8 rate se le somme dovute superano i cinque milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo, rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L.1.000.000, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria.

Art.9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art.10
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendendo inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché, quelle che conseguono a violazione formale se concernenti la mancata, incompleta ecc risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art.11
Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2000
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

COMUNE DI VILLA BASILICA
(Prov. di Lucca)

LEGGE 142/90 - PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di

- GIUNTA COMUNALE

X - CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 29/02/2000


AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI.

AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.53 1° comma della Legge 8/6/90 n.142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addi 28/02/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA




AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.53 1° comma della Legge 8/6/90 n.142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addi 28/02/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA






COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

Delibera N. 2 del 29-02-2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SINDACO
Ansaldi-ggona Marco



IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Fraccone

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **4 MAR. 2000** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Fraccone

La Presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **4 MAR. 2000** al **20 MAR. 2000** senza opposizioni né reclami.

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Fraccone

- Copia inviata al Co.Re.CO in data **4 MAR. 2000** ricevuta il **08/03/2000 Prot. 1261**
- Richiesta chiarimenti o elementi integrativi di giudizio: nota n. in data
- Richiesta evasa con atto/nota n. in data
- Ricevuta dal CO.RE.CO in data

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione senza provvedimento del Co.Re.Co. ai sensi Art.17 c.40 L.127/97.
- comunicazione del Co.Re.Co. n. in data di non aver riscontrato vizi di legittimità.
- decorso del termine di 10 giorni ai sensi dell'art.47 comma 2 della L. 8 giugno 1990 n. 142.
- Ai sensi Art.17 c.42 L.127/97 per decorrenza termini dopo chiarimenti.

li,.... **10 APR. 2000**....

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Fraccone

La sujestesa deliberazione è stata annullata dal Co.Re.Co. con decisione N. in seduta del

li,.....

IL SEGRETARIO